

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2018

Versamento II rata

Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Visto l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti, con particolare riferimento alla TASI,

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.,

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.,

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,

Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006,

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97,

informa:

► **VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2018**

Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale, purché non incluse in categoria catastale **A/1, A/8 e A/9**. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore. **Il versamento della II rata a saldo scade (il 16 cade di domenica) il**

17 DICEMBRE 2018

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore, la TASI va così ripartita:

TITOLARE DIRITTO REALE	70%
OCCUPANTE	30%

Con delibera di **Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2018** sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2018, da applicare per calcolare l'imposta dovuta:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE	CODICE TRIBUTO
- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,30 per mille	3958
- Aree fabbricabili	0,40 per mille	3960
- Fabbricati in comodato a parenti di 1° grado	1,30 per mille	3961
- Fabbricati tenuti a disposizione	0,40 per mille	3961
- Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	

► **Il Codice catastale del Comune è C428.**

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale, ai fini TASI, si intende l'immobile a destinazione residenziale, ad **esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9** iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. All'imposta dovuta è decurtata l'eventuale detrazione stabilita dal regolamento comunale. Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

► La **base imponibile** è determinata rivalutando la rendita catastale del 5%, ed applicando i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

► Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., mentre per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 504/92.

► Si rammenta che i **terreni agricoli sono esclusi** dalla TASI.

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 46/2014.